



COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012*

(TESTO COORDINATO)

(Le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e n. 25 del 31.10.2012 sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze www.finanze.it e possono essere consultate seguendo il seguente percorso: Home - Fiscalità locale - Imu-Imposta municipale propria - Regolamenti e delibere adottate dai singoli comuni).

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE
4	SOGGETTI PASSIVI
5	SOGGETTO ATTIVO
6	BASE IMPONIBILE
7	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
8	ESENZIONI
9	DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI
10	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
11	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
12	SANZIONI
13	FUNZIONARIO RESPONSABILE
14	CONTENZIOSO
15	POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
16	ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

**ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Positano nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso, così come definito dal successivo articolo 4, di immobili, siti nel territorio del Comune, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

**ARTICOLO 3
DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. L'area tecnica - edilizia privata del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. I terreni agricoli presenti sul territorio del Comune di Positano, in quanto individuati nell'allegato alla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale n. 9 del 14 giugno 1993 (prot. 249), sono esenti dall'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 7, comma 1,

lettera h), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, richiamato dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Qualora, di seguito ai provvedimenti di cui al precedente periodo, il Comune di Positano non ricada più nell'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, troveranno applicazione, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, le riduzioni dell'imposta previste dall'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

- 1.** Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- 2.** A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è tenuto al pagamento dell'imposta municipale propria in quanto titolare di un diritto di abitazione.
- 3.** Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta municipale propria in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO

- 1.** L'imposta municipale propria è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
- 2.** In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

- 1.** La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.
- 2.** Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti.
- 3.** Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto-legge 11.07.1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4.** Sono di competenza dell'area tecnica - edilizia privata tutte le attività riconducibili all'articolo 3, comma 58, della legge 23.12.1996, n. 662 e all'articolo 1, commi 335 e 336, della legge 30.12.2004, n. 311.
- 5.** Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale può periodicamente, su proposta del funzionario responsabile dell'area tecnica - edilizia privata, fornire indicazioni circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.
- 6.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 7.** Per i terreni anche non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 7
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, approva le aliquote dell'imposta municipale propria e la detrazione di cui al successivo articolo 9 secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione di cui al successivo articolo 9 sono inviate, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini di cui al comma 13-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge riportato nel precedente periodo.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

ARTICOLO 8
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria le ipotesi indicate all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ARTICOLO 9
DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 7, comma 1. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La detrazione, di cui al primo periodo del presente comma, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale del soggetto passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota ridotta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. La detrazione di base per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari o ente ad esso subentrato.

3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42.

5. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'area tecnica - edilizia privata del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal precedente periodo. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta municipale propria è dovuta dai soggetti indicati nel precedente articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune precisando i nominativi degli altri contitolari tenuti al versamento.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. I versamenti dell'imposta municipale propria non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per l'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.

6. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono presentare la dichiarazione nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

7. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ARTICOLO 11 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI

1. Per l'accertamento, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Trovano applicazione i commi 10 e 11, dell'articolo 3, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44.

6. Non sono eseguiti rimborsi dell'imposta municipale propria per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.

ARTICOLO 12 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per l'imposta municipale propria, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ARTICOLO 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Il predetto funzionario, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e sugli elenchi per la riscossione coattiva e dispone i rimborsi. Con deliberazione della Giunta Comunale viene formalizzata la designazione.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 15 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. La disciplina del potenziamento dell'ufficio tributi prevista dall'articolo 18 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2006 viene rettificata e integrata nel seguente modo:

a) il comma 1 è rettificato nel senso che la quota del gettito dell'imposta comunale sugli immobili destinata al potenziamento dell'ufficio tributi è pari al 30% del gettito riscosso nell'anno a seguito delle attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, da imputare per un quarto alle finalità di cui alla lettera a) e per tre quarti alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma;

- b)** il comma 2 è rettificato nel senso che la quota di cui al comma 1, lett. b) non è comprensiva dell'irap che rappresenta un onere fiscale a carico dell'ente datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lett. e-bis), del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
- c)** il comma 2 è integrato dalla seguente disposizione: "Qualora il responsabile dell'imposta comunale sugli immobili sia anche responsabile del procedimento dell'ufficio tributi, la sua percentuale di partecipazione al fondo di cui al comma 1, lett. b) è del 45% e il limite superiore delle fasce relative ai dipendenti che hanno partecipato alle attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili è incrementato di 5 punti percentuali".

ARTICOLO 16

ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012 e si applica dall'anno di imposta 2012. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - le leggi nazionali e regionali;
 - lo statuto comunale;
 - i regolamenti comunali.